

Titolo

ARBITRI E UFFICIALI DI GARA - CONDOTTE VIOLENTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA - ART. 35, COMMA 7, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA - APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELLE SOCIETÀ INTERESSATE - DOVEROSITÀ

Descrizione

Gli organi di giustizia sportiva nelle decisioni aventi ad oggetto sanzioni inflitte in ragione di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, sono tenuti a specificare, in applicazione dell'art. 35, comma 7, Codice Giustizia Sportiva, che tali sanzioni debbano essere considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società interessate, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Federale. Questo in quanto la richiamata previsione stabilisce una misura amministrativa di carattere necessario e accessorio, a carico della società di appartenenza, che non può - neanche motivatamente - essere esclusa dal giudice sportivo che assume la decisione. Dall'anno 2014 la Federazione ha disposto che le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara, nelle sanzioni definitive riportate nel Comunicato Ufficiale 104/A del 17.12.2014, saranno onerate del versamento di una somma, a favore della Federazione, da calcolarsi secondo parametri stabiliti; in particolare è previsto che la somma, destinata alle spese arbitrali, sia calcolata moltiplicando il costo medio di gara per il numero delle partite casalinghe, secondo gli importi indicati nell'allegato A) al Comunicato stesso. Le disposizioni invocate oltre alla responsabilità disciplinare del singolo tesserato prevedono dunque un'ulteriore misura amministrativa a carico della società di appartenenza. Tale misura discende automaticamente dall'inflizione di una misura disciplinare comminata per atti violenti a danno di ufficiali di gara. Tale onere, posto a carico delle società sportive, costituisce in conclusione una misura necessaria e accessoria; necessaria in quanto discende ipso iure dall'inflizione della squalifica del calciatore per condotte violente; accessoria in quanto strettamente dipendente dall'effettiva commissione dell'illecito disciplinare indicato. Si deve dunque escludere che il giudice sportivo, una volta applicata la sanzione disciplinare, possa ritenere di escludere, in base ad un personale apprezzamento delle circostanze di fatto, l'applicazione di tali misure a carico della società interessata (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 60/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 61/2021-2022).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 85/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Vitale

Riferimenti normativi

art. 35, comma 7, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0085 CFA del 27 marzo 2023 (Presidente Federale/Sig. Bortos Vladut Ionut)